

Corte D'Appello di Bari
SEZIONE LAVORO

N. R.G. XXX/XXXX

La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:

dott. AAAAAAAAAA -Presidente
dott. BBBBBBBBBB - Consigliere
dott. CCCCCCCCCC - Consigliere rel.

letti gli atti e uditi i procuratori delle parti;

sentito il Cons. relatore;

all'esito della camera di consiglio;

ritenuta l'opportunità di invitare le parti ad una definizione bonaria, al fine di evitare l'alea connessa alla prosecuzione del presente giudizio di appello, avuto riguardo, in particolare:

-all'esistenza di plurimi precedenti di merito e di legittimità sulla questione giuridica controversa – espressamente citati dall'appellato nella memoria di costituzione – e, in particolare, di Cass., n. 18668/2023, che ha respinto il ricorso proposto avverso la sentenza di questa Corte n. 1863/2019 del xx/xx/2019, emessa in fattispecie analoga;

-alla circostanza incontrovertita dello svolgimento da circa due anni delle mansioni di cui si controverte da parte della odierna appellata alle dipendenze della società appellante;

- alla riproposizione in questa sede della questione della riduzione del *quantum* del risarcimento, commisurato alle retribuzioni medio tempore spettanti, in relazione al c.d. *aliunde perceptum*, sulla scorta di documentazione acquisita agli atti di causa;

-alla richiesta, ancora da delibare, dell'appellante di procedere a ben due consulenze tecniche, medico-legale e contabile, richiesta che, ove accolta, potrebbe comportare per entrambe le parti la protrazione dei tempi del giudizio e l'aumento dei relativi costi, destinati a gravare sulla parte che risulterà soccombente;

letti gli artt. 185 bis-420 c.p.c. e riservata ogni valutazione delle contrapposte prospettazioni di parte,

PROPONE

alle parti di conciliare la presente controversia nei seguenti termini:

conferma dell'assunzione dell'appellata alle dipendenze dell'appellante, così come attuata in ottemperanza alla decisione di primo grado; riduzione della somma accordata a titolo risarcitorio, con detrazione dagli importi - come dichiarati dal giudice della fase sommaria

spettanti alla lavoratrice a titolo di retribuzioni - delle somme percepite nel medesimo periodo in dipendenza di altri rapporti di lavoro, risultanti dalla documentazione in atti; corresponsione in favore della lavoratrice di un contributo per le spese processuali per il doppio grado del giudizio; ferma restando la possibilità per le parti di sviluppare e modificare autonomamente l'assetto dell'accordo transattivo nell'ambito di un percorso conciliativo condiviso;

RINVIA

per la verifica del bonario compimento all'udienza del xx.x.xxxx, disponendo la comparizione personale delle parti e/o dei loro procuratori autorizzati a transigere ed invitandole a prendere posizione specifica sulla presente proposta conciliativa; riserva all'esito ogni altro provvedimento.

Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.

Bari, xx/xx/xxxx

Il Presidente

Dott.ssa AAAAAAAAAAAAA

Il Cons. rel.

Dott.ssa CCCCCCCCCC